

Roma, 18 gennaio 2001
Prot. n. 010/01/E.20./E.20.1.
Circolare n. 16474

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

OGGETTO: Dirigenti di aziende industriali – C.c.n.l. 23 maggio 2000 – Variazioni con decorrenza 1° gennaio 2001.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 il minimo contrattuale mensile per i dirigenti di aziende industriali è pari a lire 6.170.000 (3.186,54 euro) per effetto dell'applicazione della seconda *tranche* di aumento prevista dall'accordo del 23 maggio 2000, pari a lire 180.000 (92,96 euro).

Circa il regime di assorbibilità di quest'ultimo importo, si richiama quanto precisato nella comunicazione Prot. n. 0138/00 del 24 maggio 2000.

L'incremento del minimo contrattuale non comporta alcun riflesso sull'importo per ex elemento di maggiorazione e sugli aumenti di anzianità di cui, rispettivamente, all'art. 4 e all'art. 6 del C.c.n.l..

A decorrere dal 1° gennaio, quindi, il trattamento minimo contrattuale annuo (minimo base pari a lire 6.170.000 più l'importo in cifra fissa di cui all'art. 4, comma 3 del C.c.n.l., pari a lire 438.000 per 13 mensilità) risulta pari a lire 85.904.000 (44.365,71 euro).

L'aumento del minimo contrattuale mensile comporta, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il corrispondente aumento della base di computo della percentuale del 2% per rimborso spese non documentabili, di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.c.n.l., che risulta pari a lire 91.780 (47,40 euro).

Dal 1° gennaio 2001 entra, altresì, in vigore la prima parte della concordata revisione della contribuzione a carico delle imprese e dei dirigenti per la previdenza complementare a favore dei "vecchi" e dei "nuovi" iscritti gestita dal Previdai.

Per i "vecchi iscritti" la contribuzione a carico delle imprese e dei dirigenti sarà elevata dello 0,50 % (da 2,5% a 3%) da applicarsi fino al limite di 195.000.000 di lire annue.

Restano confermate le attuali aliquote di contribuzione (4% a carico impresa e dirigente) da applicarsi sulle quote di retribuzione eccedenti il predetto limite e fino ad un massimo di 270.000.000 di lire annue.

La contribuzione di cui ai punti precedenti non potrà comunque superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dall'art. 1, comma 1, punto 1 e dall'art. 4, comma 3, d.lgs 18 febbraio 2000, n. 47. Per i "vecchi iscritti a vecchi fondi" tale tetto è pari al 12% del reddito complessivo annuo, con il limite assoluto di 10 milioni di lire maggiorato (per un periodo transitorio di 5 anni dal 2001 al 2005) della differenza fra i contributi versati nel 1999 alle forme pensionistiche complementari ed il predetto limite dei 10 milioni.

Anche per i "nuovi iscritti" (cioè iscritti successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124) la contribuzione a carico delle imprese e dei dirigenti è elevata dello 0,50 % (da 2% a 2,5%) ma fino al limite di 150.000.000 di lire annue.

Con la medesima decorrenza e in pari misura è elevata anche la quota dell'accantonamento annuale del t.f.r. da destinare al Previdai.

Per i dirigenti di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, le aliquote di contribuzione a carico dell'impresa e dei dirigenti sono identiche a quelle previste per i nuovi iscritti e ne resta ferma l'integrale destinazione al Fondo dell'accantonamento annuale del t.f.r. ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.lgs n. 124/1993.

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis
DIRETTORE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

RT/ps